



Città di Reggio Calabria

**SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO**



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622802; 09653622808



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

INTEGRAZIONE ORD.

Ord. n. 887

Prot. n. _____ del 28/11/2025

OGGETTO: MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA CATTOLICA DEI GRECI E VIA MIRAGLIA

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza (n. prot. 289597 del 28/11/2025) inoltrata dalla Prefettura di Reggio Calabria, in cui si richiede l'interdizione veicolare e pedonale di via Cattolica dei Greci e Via Miraglia altezza civ. 10, per interventi di carico e scarico da/per il terrazzo di copertura e le aree di cantiere, nella stessa nota si riporta altresì che la ditta esecutrice dei lavori è la ditta Morabito con sede di Melito P.S. (RC);

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 38 comma n. 3 del D.Lgs n. 285 del 30 Aprile 1992 e s.m.m.;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

-) l'interdizione alla circolazione e l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta, su via Cattolica dei Greci, dall'incrocio con Corso Giacomo Matteotti fino all'incrocio con via Nicola Miraglia;

-) l'interdizione alla circolazione e l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta, su via Nicola Miraglia, dall'incrocio con via Cattolica dei Greci fino all'incrocio con via San Francesco da Sales

nel giorno 1 dicembre 2025

dalle ore 8:00 alle ore 16:00

Con percorso alternativo: Corso Giacomo Matteotti – Via Osanna

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura

e spese della ditta CASTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI SRL con sede legale in Piazza Italia c/o Palazzo San Giorgio - 89125 - Reggio Calabria P.E.C.: postacertificata@pec.castorespl.it; P.E.O.: info@castorespl.it;

La ditta incaricata, dovrà:

- I adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- II disciplinare la circolazione nell'area interessata alle lavorazioni, avvalendosi di proprio personale, specie negli orari di maggior congestione delle arterie interessate. Lo stesso personale sarà munito di paletta da moviere, ricetrasmittente e dispositivi catarifrangenti;
- III munire per fasi e tratti ogni zona oggetto delle lavorazioni, di segnaletica diurna e notturna, nonché ogni altro strumento utile ad evitare ingombro o intralcio e potenziale rischio di sinistro durante le fasi di lavorazione.
- IV collocare e mantenere a proprie spese la segnaletica prevista dl presente dispositivo;
- V approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
- VI comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'ufficio tecnico del traffico P.E.C. polizia_municipale@pec.reouical.it, la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
- VII ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori, con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale e verticale;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La ditta richiedente è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, e in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Antonino Diano



Il Dirigente Comandante
Col. Dott. Salvatore Zucco

